

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VIII LEGISLATURA —————

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

INDAGINE CONOSCITIVA
SUI PARCHI NAZIONALI

1° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1981

**Presidenza del Presidente FINESSI,
indi del Vice Presidente ZAVATTINI**

INDICE

Audizione dei rappresentanti del Club alpino italiano, del «Fondo mondiale per la natura»,
di «Italia nostra», dell'Associazione «Pro natura»

PRESIDENTE:		CASSOLA	Pag. 5, 8, 16 e <i>passim</i>
— Finessi (PSI)	Pag. 3, 5, 9 e <i>passim</i>	GIULIANO	10, 20
— Zavattini (PCI)	21	PINELLI	9, 17
BRUGGER (Misto-SVP)	8	STRINGHER	3, 17, 21
FABBRI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	15		
LAZZARI (Sin. Ind)	14		
MELANDRI (DC)	11, 14, 16		
MIRAGLIA (PCI)	15		
TALASSI GIORGI (PCI)	16, 20		
ZAVATTINI (PCI)	14		

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Fabbri.

Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il consigliere nazionale di «Italia Nostra» Bonaldo Stringher; il vice presidente del «Fondo Mondiale per la Natura» Fabio Cassola; il vice presidente della Commissione centrale protezione natura alpina, del Club alpino italiano, Carlo Pinelli; il vice presidente della Associazione «Pro Natura» Walter Giuliano.

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

Audizione dei rappresentanti del Club alpino italiano, del «Fondo mondiale per la natura», di «Italia Nostra», dell'Associazione «Pro Natura».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sui parchi nazionali e l'audizione dei rappresentanti del Club alpino italiano, del «Fondo Mondiale per la natura», di «Italia Nostra» e dell'Associazione «Pro Natura».

Do il benvenuto ai rappresentanti delle predette associazioni ringraziandoli per la loro partecipazione a questa indagine conoscitiva promossa dalla nostra Commissione.

Poichè i rappresentanti delle associazioni sono già a conoscenza del testo unificato del disegno di legge che tratta la materia in esame, pregherei gli intervenuti di svolgere i loro interventi, dopo di che i senatori presenti potranno rivolgere loro le domande che riterranno opportune.

La parola a chi vuole intervenire per primo.

STRINGHER. Vorrei ringraziare il Presidente ed i membri della Commissione per averci invitato, una convocazione che noi, del resto, abbiamo sollecitato allo scopo di presentare le nostre osservazioni relativamente al testo unificato che ci è stato trasmesso a suo tempo e rispetto al quale abbiamo formulato alcune proposte di emendamento.

Non occorre che io dica che «Italia Nostra» e le altre associazioni qui rappresentate

te sono vivamente interessate affinché si addivenga ad una normativa su questa materia. «Italia Nostra» da vari decenni si occupa del settore, ed ha preso parte ai dibattiti promossi in occasione delle proposte di legge che hanno preceduto quella oggi al nostro esame.

Per quanto riguarda quest'ultima fase, «Italia Nostra» e le altre associazioni avevano collaborato ad un testo che fu pubblicato nel novembre del 1979 e che è stato nuovamente pubblicato in un numero monografico dell'associazione, testo che rappresenta il nostro punto di vista in materia.

Molte delle nostre tesi sono state accolte nel disegno di legge n. 711, il quale differisce tuttavia in parte da quelli che sono i nostri desideri e che, proprio in quanto differisce da essi, è stato oggetto di una nostra comunicazione ufficiale alla Commissione nella quale si indicavano le modifiche che noi ritenevamo opportuno apportare al testo. Abbiamo seguito i lavori, abbiamo avuto contatti col senatore Melandri ed abbiamo letto con vivo interesse la relazione che egli, in qualità di relatore, ha redatto per riferire sul confronto dei vari testi presentati, in quanto, oltre a quello governativo, ce ne erano altri quattro.

Dal testo della relazione avevamo ritenuto che il disegno di legge n. 711 avrebbe potuto essere considerato come il testo che, per essere entrato maggiormente nella materia ad avere affrontato un maggior numero di problemi, era quello intorno al quale si poteva cercare di far convergere un consenso. Una serie di espressioni in quella relazione sembravano infatti rappresentare l'adesione a molti punti contenuti nel «711». Confidavamo quindi che la linea da questo tracciata avrebbe potuto servire di base per il prosieguo dei lavori.

Abbiamo perciò preso visione con sorpresa del testo unificato del 4 agosto scorso, che differisce sostanzialmente non solo dal nostro, ma anche dal «711».

Le cose che ci hanno sorpreso sono diverse. Una è la modifica dell'ordine degli argomenti. Certamente non esiste un ordine ottimale, ma la logica da questo seguita ci è parsa meno evidente da quella prevista dal «711».

Avevamo anche visto che si erano inseriti

nel «711» due argomenti: il primo dei quali, pur essendo certamente molto importante, estendere la protezione dell'ambiente naturale anche all'infuori dell'ambito delle aree protette, non entrava nel merito, e allora aveva bisogno di una normativa molto più dettagliata ed efficace, altrimenti sarebbe stato una semplice enunciazione che non avrebbe reso più pertinente ed efficace la norma.

L'altro argomento era l'articolo che riguarda l'impatto ambientale. Su questo vale la pena di soffermarsi. «Italia Nostra» dà infatti una grande importanza a questo fatto dell'impatto ambientale, e credo che sia stata una delle prime associazioni a porre il problema in dibattiti pubblici, ha tradotto il primo documento fatto dalla Comunità europea in argomento ed ha in programma, proprio per i primi giorni dell'anno nuovo, un seminario in cui verranno svolte una serie di relazioni che affronteranno i vari aspetti di questo problema.

Detto questo, dobbiamo però anche dire che non ci sembra opportuno inserire questo argomento in una legge che ha un fine molto più limitato e preciso, così che unire questa, che ci interessa direttamente con altre questioni che senza dubbio solleveranno una quantità di problemi e di discussioni rischia, a nostro avviso di appesantire l'iter del provvedimento e di rendere meno agevole il suo cammino.

Le osservazioni da noi fatte sono contenute nel documento che abbiamo testè consegnato alla segreteria della Commissione, ed esprimono l'opportunità di procedere ad alcune modificazioni del testo, fornendone le motivazioni. Alcune di queste riguardano ad esempio la terminologia esatta, che a nostro avviso conduce a delle conclusioni non esatte ed è il motivo per cui nel «711» si era pensato di adottare un unico termine che era «area protetta», lasciando poi al consiglio nazionale tutte le questioni di classificazione. Viceversa, sebbene questo principio sia ammesso nel testo unico, viene poi contraddetto, in quanto si usa una terminologia molto varia che a nostro avviso induce ad inevitabili errori.

Inoltre, il nostro progetto precedente era

una vera legge quadro, nel senso che nei primi articoli si definiva quali erano le norme alle quali qualunque tipo di area protetta, fosse essa parco nazionale o altro di iniziativa regionale, avrebbe dovuto attenersi. Qui invece non si prevede questo, e ciò comporta, anche da un punto di vista relativo alla tecnica di redazione, di dovere operare tutta una serie di ripetizioni di alcuni elementi, cosa che, a mio avviso, sarebbe possibile evitare.

Vorrei dire inoltre che uno dei punti che ritenevamo e riteniamo essenziale è che la gestione di ogni parco sia affidata ad un apposito ente. In parte tale esigenza è raccolta nel testo e in parte è sfumata; si è cercato di essere meno evidenti adottando non termini come «ente parco» ma una perifrasi; «quello che potrebbe essere l'ente parco».

Un'altra cosa che ci ha colpiti è la quasi abolizione — se così posso dire — delle riserve naturali, gestite direttamente dallo Stato. Sono state abolite tutte quelle di un certo elenco «A» che non conosciamo. Ed a questo punto, allora, non si capisce: perchè o questo elenco è molto breve ed allora non si vede la necessità di eliminarlo; o veramente si intende sottrarre all'Amministrazione dello Stato tutte queste riserve e, allora, su questo non siamo d'accordo, perchè queste aree sono molte e, nel complesso, sono tenute bene. Quindi, non si capisce l'utilità di alterare una situazione di fatto che, tutto sommato, è positiva.

Per quanto riguarda il Consiglio nazionale nutro delle riserve, sia relativamente alla sua composizione, sia — e soprattutto — sulla obbligatorietà dei suoi pareri, sul vincolo e sulle procedure in caso di inosservanza. Ci domandiamo, infatti a cosa serve questo Consiglio nazionale, se dei verdetti che lo stesso deve emettere i destinatari possono non tener conto.

Voglio precisare che quanto sto esponendo intende essere una sorta di arpeggio sulla nostra critica al disegno di legge in discussione; i miei colleghi, poi, affronteranno probabilmente punti specifici. Comunque, una delle cose su cui ci siamo soffermati particolarmente è la questione dell'inquadramento dicasteriale della materia. Nei progetti pre-

cedenti cui «Italia Nostra» e altri organismi avevano collaborato, avevamo pensato che la materia dovesse essere inquadrata direttamente dalla Presidenza del Consiglio. E questo perchè la materia non coincide con quella del Ministero dell'agricoltura. In quasi tutti gli altri paesi in cui esistono organizzazioni di Stato per i parchi nazionali, la materia non è affidata al Dicastero competente per l'agricoltura ma ad altri; negli Stati Uniti, per esempio — che è il paese modello — se ne occupa il Ministro dell'interno. Inoltre, la materia comprende aspetti culturali che non sono propri dell'agricoltura, che ha invece, soprattutto compiti produttivistici. Tuttavia, nel nostro progetto — dal quale molte idee sono state prese per la formulazione del disegno di legge n. 711 — noi stessi ci eravamo adeguati all'idea che la materia dovesse essere di competenza del Ministro dell'agricoltura.

Questo però è un fatto storico che dipende dalla particolarità che in quel momento il titolare di quel dicastero dimostrò — per la prima volta nella storia italiana — un vivissimo interessamento a questo tipo di problemi. E, se non erro, è proprio durante la sua presenza all'Agricoltura che si sono registrati notevoli cambiamenti rispetto alla superficie dei parchi nazionali e al loro finanziamento. E devo aggiungere che per la prima volta un provvedimento di legge di questo genere anziché di iniziativa parlamentare è stato d'iniziativa governativa. E sono questi i motivi che ci fecero ripiegare sulla soluzione di far dipendere la materia dal Ministro dell'agricoltura.

Tuttavia, abbiamo ancora delle riserve. Tanto più che si parla di riforma dell'Amministrazione e di compiti da affidare al Ministro dell'agricoltura diversi dagli attuali. Quindi, se il Dicastero dell'agricoltura deve essere disciolto, non si vede perchè si debba creare delle strutture che, in seguito, dovranno essere riviste. Ad ogni modo, in subordinata, se si dovesse addivenire all'inquadramento della materia nell'ambito di quel Ministero, la struttura dovrebbe avere senza dubbio un rango non inferiore a quella di una Direzione generale. Siamo decisamente contrari ad un Ufficio speciale; deve essere

una Direzione generale dello stesso rango delle più importanti e con speciali caratteri scientifici e naturalistici, anziché produttivistici.

Grazie.

PRESIDENTE. Ringrazio il consigliere Stringher e do senz'altro la parola all'avvocato Cassola, vice presidente del «Fondo Mondiale per la Natura».

CASSOLA. In primo luogo vorrei dichiarare che condivido pienamente quanto detto dal collega Stringher e facciamo nostre le sue considerazioni. Desidero porre l'accento soltanto su un punto essenziale, centrale di tutta la problematica che questo disegno di legge solleva: un punto che ha causato difficoltà e che, forse, sta anche all'origine dei ritardi con cui questo provvedimento si presenta all'esame del legislatore e rispetto ai termini previsti dallo stesso decreto n. 616 del 1977. Mi riferisco a quello che dovrebbe essere un equilibrato ed ordinato rapporto fra Stato e Regioni dal punto di vista delle attribuzioni di conservazione della natura e dell'ambiente.

Desidero sottolineare fortemente che auspichiamo sinceramente che da questo provvedimento scaturiscano una regolamentazione e una visione equilibrata di questi rapporti, che purtroppo, storicamente parlando, sono stati finora anche eccessivamente conflittuali, persino in varie sedi giurisdizionali. Ciò, indubbiamente, non ha giovato alla sostanza del problema che a noi interessa veder risolto: la conservazione dell'ambiente, la conservazione e la difesa della natura, di quel poco che ormai resta in Italia. Sì, perchè la situazione non è tale da poter permettere tempi lunghi di meditazione: purtroppo, mentre, si discute su chi debba e su come si debba proteggere, la natura va distrutta intanto per una serie di processi che il provvedimento in esame dovrebbe almeno in parte contribuire a frenare.

Auspichiamo perciò che questo provvedimento rappresenti la fine di una diatriba annosa e veramente dannosa, che ha inchiodato questa materia ad un sostanziale immobilismo, ad un nulla di fatto.

L'obiettivo di fondo per chi, come noi, si pone evidentemente dal punto di vista della sostanza, cioè della protezione effettiva dell'ambiente naturale, è — dovendo programmare una legge-quadro sulla materia — quello di ampliare, e non di diminuire, le possibilità d'intervento, tanto che, quando furono create in Italia le Regioni, nessuno più di noi accolse con gioia questo soggetto legislatore, perchè la gran parte dei compiti da svolgere in questo campo coinvolge *in primis* la competenza e la responsabilità proprio delle Regioni.

È noto che dal concetto piuttosto riduttivo di «paesaggio» contenuto nella Costituzione (l'unico riferimento specifico e diretto è rappresentato dall'articolo 9, dove è detto che la Repubblica tutela il paesaggio), si è enucleata, in sede culturale o dottrinarica, un'articolazione più interessante. Appare chiaro ora che per «paesaggio» noi dobbiamo intendere l'ambiente naturale, la natura, e proprio perchè si parla di «Repubblica», intendiamo che quella norma costituzionale sia da interpretare nel senso che coinvolge gli interessi, le competenze dello Stato in tutte le sue articolazioni: da quella centrale, evidentemente, a quella regionale, e anche a quella degli enti locali minori. Noi andiamo più in là, e diremmo addirittura la competenza di quei privati i quali — in ossequio al principio costituzionale, per cui la proprietà privata deve essere rivolta a presidio della sua funzione sociale e dell'interesse pubblico — vogliono riferire le loro proprietà a compiti di conservazione, anzichè di distruzione, dell'ambiente naturale.

Partendo quindi da questo presupposto generale — vedendo cioè la natura per quello che è, un bene culturale collettivo che impegna tutte queste articolazioni dello Stato a seconda delle sue dimensioni e della sua importanza, a seconda cioè dei vari livelli di interesse che vengono coinvolti — partendo da questa premessa, dicevo, la soluzione legislativa ottimale dovrebbe discenderne abbastanza rapidamente e facilmente.

C'è necessariamente, quando si parla di natura e di ambiente, una gerarchia di qualità degli ambienti naturali, che è *in re ipsa*, nella sostanza stessa delle cose; quando si

parla di ambienti di grande importanza e delicatezza, come la Val Camosciara nel parco Nazionale d'Abruzzo, o il Gennargentu in Sardegna, evidentemente non si sta parlando di un campo di patate in qualsiasi altra parte del territorio nazionale. Il fatto che la natura presenti determinate qualità e determinate emergenze scientifico-naturalistiche, coinvolge degli interessi che non è improprio definire diversi a seconda che siano di importanza assoluta, tali da divenire addirittura internazionale, ovvero rappresentino emergenze naturalistiche territoriali di valore via via minore.

C'è quindi lavoro per tutti quelli che vogliono agire effettivamente sull'ambiente, in senso protettivo. È necessario però allora che ciascuno dei soggetti cui incombe questa responsabilità la assuma, e non la dismetta è necessario cioè che, a seconda della dimensione degli interessi coinvolti, siano gli enti essenziali di quegli interessi, legittimi portatori democraticamente rappresentativi di quegli interessi, ad assumersi la responsabilità primaria della loro tutela.

Per scendere alla materia più stretta dei parchi, noi vediamo una soluzione equilibrata dei rapporti fra Stato e Regioni in un panorama legislativo che preveda la possibilità per lo Stato di istituire e gestire quei pochi parchi nazionali per i quali l'attuale situazione naturalistica e ambientale del territorio nazionale consente, anzi impone, di intervenire in tempi brevi, per evitare che quei valori naturali vadano perduti (parchi nazionali, quindi, istituiti e gestiti dallo Stato, secondo quei principi che già Stringher ha enucleato); e, viceversa, e contemporaneamente, preveda parchi regionali a livello appunto regionale, e addirittura aree istituite e protette da enti locali minori, e perfino da privati.

Ecco il motivo per cui non siamo assolutamente d'accordo con alcune soluzioni, che anche il testo unificato pare affacciare. L'articolo 75, per esempio, trasferisce alle Regioni le riserve naturali create dallo Stato. Secondo noi, questa non è la direzione giusta, in quanto è importante che le Regioni esplicino la propria opera legislativa in aggiunta, non in sostituzione, a quel poco che lo

Stato ha fatto. Non è che qui noi ci poniamo a difesa dello Stato contro le Regioni (per parlarci francamente, non è che abbiamo fiducia in quello piuttosto che in queste), però ci pare un errore sul piano tecnico-legislativo quello di diminuire i presidi anzichè aumentarli. Le Regioni devono quindi affiancarsi allo Stato, non sostituirlo. C'è stato un anno fa un convegno a Camerino, proprio su questi temi. Ponemmo in quella occasione la cosiddetta «sfida del dieci per cento»: proteggere cioè almeno il 10 per cento del territorio nazionale. Ebbene, per realizzare un tale compito, noi pensavamo largamente più alle Regioni che allo Stato.

Dobbiamo ricordare in ogni momento che un determinato territorio che presenti emergenze ambientali degno di tutela è, sì, territorio comunale o regionale, ma è al tempo stesso anche territorio nazionale. Ripeto quindi la opportunità che, a seconda delle dimensioni degli interessi coinvolti, le diverse articolazioni dello Stato vengano direttamente chiamate in causa.

Noi ci aspettiamo da questa legge che una volta per tutte venga definita questa ripartizione armonica, non conflittuale, delle rispettive competenze, accettata — si spera — da tutte le forze politiche e dai diversi livelli amministrativi e legislativi, principalmente dalle Regioni.

La conservazione della natura, è già stato detto, è una materia complessa, nuova, per cui è necessario creare delle strutture nuove, finora inesistenti nel nostro Paese. La conservazione della natura non rientra infatti nella materia «agricoltura», non è esaurita nella materia «urbanistica», nè si può pensare che si esaurisca nella «caccia e pesca»: di modo che ogni tentativo regionale di estromettere lo Stato da questa materia, dicendo che le competenze sono esclusivamente regionali in quanto rientranti in settori affidati alla competenza più o meno esclusiva delle Regioni, sarebbe errato, proprio perchè si tratta di una materia nuova, che viene enucleata direttamente da una formulazione più moderna e corretta della Costituzione, che interessa certamente tutti quei settori ma al tempo stesso li supera, li comprende e li riassume in una competenza più vasta.

Il fatto che il decreto n. 616 del 1977 abbia dato una interpretazione più ampia della materia «urbanistica» e di quella agricola, facendovi rientrare in qualche modo anche la conservazione della natura, costituiva cosa doverosa e importante, proprio perchè a quella norma è possibile ora agganciare una competenza regionale nella materia che diversamente sarebbe mancata, in quanto non ci sarebbe stato il supporto legislativo, perchè l'articolo 117 della Costituzione evidentemente non menziona questa materia fra quelle di competenza regionale. Ben venga, quindi, una interpretazione che finalmente dà la possibilità anche alle Regioni di agire in questo campo, ma non venga mai una interpretazione di queste norme che escluda lo Stato da questi stessi compiti, altrimenti sarebbe una cessione a punti di vista di un certo regionalismo esasperato, e in qualche modo anche eversore, piuttosto che una visione equilibrata e corretta dei rapporti fra le diverse articolazioni dello Stato.

Il discorso non varia per quanto concerne le Regioni a statuto speciale. Ripeto, esistono dimensioni diverse di interessi, e c'è la necessità assoluta, proprio per le responsabilità che abbiamo nei confronti della comunità internazionale, di tutelare certi ambienti straordinari del nostro paese, certi complessi che ancora esistono, non si sa ancora per quanto; e quindi per le Regioni a statuto speciale il discorso si pone praticamente allo stesso modo. Non si può infatti pensare che il territorio all'interno di una Regione a statuto speciale non coinvolga la responsabilità anche dello Stato italiano, poichè si tratta pur sempre di territorio nazionale. Proseguire su una strada quale quella che sembra adombrare l'articolo 23 di questo testo unificato, secondo cui, ad esempio, per i parchi rientranti nelle Regioni a statuto speciale si prevede *sic et simpliciter* una delega alla Regione per l'istituzione e la gestione del parco medesimo, mi sembra significhi camminare in una direzione sbagliata.

Purtroppo negli ultimi dieci anni abbiamo potuto constatare una serie di casi storici che ormai stanno a dimostrare certi errori che non vorremmo fossero ripetuti nel tempo. Ricordo soltanto due casi: un'altra legge-

quadro entrata in vigore soltanto tre anni fa, quella in materia di caccia, da tutti (erroneamente) ritenuta applicabile soltanto alle Regioni a statuto ordinario, ha creato una situazione veramente abnorme, per cui esistono delle Regioni a statuto speciale che hanno riscritto una legislazione venatoria completamente in contrasto con quella statale. Ad esempio la regione Sardegna ha redatto una lista di specie cacciabili completamente difforme da quella stilata dallo Stato; dimodochè quest'ultimo nel momento stesso in cui definisce una determinata fauna come «patrimonio indisponibile» della nazione, e quindi vietata alla caccia, viene di fatto a stabilire questo principio soltanto per una parte del territorio nazionale, perchè in realtà esistono delle Regioni, come anche l'Alto Adige, dove si cacciano specie protette, e persino all'interno dei parchi nazionali.

BRUGGER. Ma no, lei sbaglia! Io sono della provincia di Bolzano, e le posso dire che non è così!

CASSOLA. Senatore, le assicuro che è invece proprio così. Comunque, restando più alla materia dei parchi, vorrei richiamare l'attenzione dei senatori che qui mi ascoltano sul caso dello Stelvio. Nel 1974, dopo che già le Regioni e le Province autonome avevano unilateralmente cercato di spezzare l'unità amministrativa del parco dello Stelvio, fu sancito un sostanziale smembramento di quel parco, rinviando la sua gestione unitaria ad un «Consorzio» che ancora oggi, nel 1981 cioè, non è stato costituito.

BRUGGER. Non è vero, approfondisca la materia prima di dire certe cose!

CASSOLA. Di fatto abbiamo uno spezzettamento del parco nazionale dello Stelvio che sta a dimostrare le conseguenze gravissime per l'ambiente e per la natura, forse non per certe prerogative regionali, ma certamente per la natura e per l'ambiente, che lo smembramento di un'unità gestionale può comportare. L'istituto della delega alla Regione sarebbe stato, e potrebbe ancora essere, sostanzialmente buono se fosse stato ap-

plicato nella maniera giusta. Quando nel 1971 fu emanata, ad esempio, la legge istitutiva delle riserve naturali del Carso triestino, e venne delegata la Regione ad istituire l'ente di gestione delle riserve stesse, questo ci parve uno strumento legislativo molto interessante, perchè effettivamente poteva essere una soluzione per molti problemi di protezione ambientale che abbiamo in Italia. Però anche in questo caso la storia sta a dimostrarci che delle riserve del Carso triestino non si è mai più parlato, che cioè la Regione non le ha più istituite. Ora, poi, queste riserve sono state addirittura dimenticate dallo Stato medesimo, con l'avvento del famoso trattato di Osimo.

Per riassumere, vorremmo che questa fosse una buona legge, quella cioè che definitivamente scioglia questi nodi spinosi che ancora restano da definire fra Stato e Regioni, ma in un modo equilibrato, e non conflittuale, di mutue, e reciprocamente accettate, deleghe di competenza. Partendo da questo scopo comune di fondo della conservazione della natura e dell'ambiente, è pacifico che dobbiamo porci tale obiettivo proprio ai fini dello stesso sviluppo ordinato delle economie nazionali e locali, e dobbiamo far sì da concepire i parchi come un servizio reso al paese, e quindi come una responsabilità che i diversi livelli dell'Amministrazione centrale e regionale devono assumersi. Questo è anzi un modo di cooperare, e di far convergere su determinati territori mezzi finanziari che altrimenti difficilmente potrebbero aversi, e quindi di poter strutturare (a beneficio non più di pochi paesi soltanto, più strategicamente disposti su determinate zone privilegiate, ma a vantaggio di tutte le economie territoriali coinvolte in una pianificazione di questo genere) tutto un discorso nuovo di conservazione della natura, e quindi di durata e corretta gestione del territorio.

Faccio un esempio per tutti: ormai da decenni si parla del parco nazionale del Gennargentu, che costituisce il classico casolimito di un territorio di importanza internazionale per il quale ci sono proposte ormai annose di protezione, ma ci sono anche delle aggressioni che si consumano sotto i nostri occhi, soprattutto in punti strategici, come la

costa, o come le poche vette più alte, che possono dare spazio a certe speculazioni imperviate sugli sports invernali: è un territorio che si sta lentamente deteriorando e che occorre perciò proteggere urgentemente. Noi dobbiamo quindi preparare una legge che consenta, vuoi alla Regione, se questa riuscirà finalmente a raggiungere una volontà politica unitaria in questo senso, vuoi anche allo Stato, qualora la Regione non lo faccia, di poter realizzare quest'opera. Questa di cui si discute è appunto una legislazione-quadro, che deve stabilire quelli che possono essere i rispettivi poteri. Se questo non fosse, si potrebbe ipotizzare a scadenza non tanto remota che il valore straordinario di quel territorio vada perduto per sempre, e, con esso, anche molte delle speranze di corretto e duraturo sviluppo economico di quelle popolazioni.

Il Gennargentu è un caso emblematico: rientrava nelle competenze della regione a statuto speciale Sardegna istituire il parco. La regione Sardegna ha in pratica la stessa età della Repubblica italiana, dal momento che il suo statuto è del 1948. Ebbene, nonostante che il parco sia previsto perfino dalla legge del piano di rinascita della Sardegna del 1962, a tutt'oggi esso non è stato istituito. È ben difficile, perciò, pensare che la Regione si decida a farlo oggi. È oggi dunque estremamente importante stabilire che sia lo Stato a poterlo fare perchè, ripeto, si tratta di incidere su una realtà ambientale in rapido deterioramento.

Non ho altro da aggiungere. Volevo semplicemente definire il nostro punto di vista che è attento alla sostanza del problema in discussione, al di là di pur legittime aspirazioni regionali ed autonomiste.

PRESIDENTE. La ringrazio.

PINELLI. I colleghi che mi hanno preceduto, in pratica hanno già evidenziato i temi che volevo trattare; e, d'altronde, il documento unitario, firmato da «Italia Nostra», «Fondo Mondiale per la Natura» e Club alpino italiano. Da parte mia desidero in primo luogo ribadire che siamo interessati a che questo provvedimento sia una legge-quadro perchè sono venti anni che l'aspettiamo e

lavoriamo attivamente anche alla formulazione delle precedenti proposte, alcune delle quali sono confluite nel testo all'esame. Una legge-quadro, dunque, che abbia come scopo la protezione di ambienti di particolare importanza, come parchi nazionali e, comunque, in prospettiva, l'intero patrimonio naturale italiano. Una legge che rappresenti un'arma efficace e che non lasci spazio a dubbie interpretazioni ed equivoci.

Purtroppo, non ci sembra che il progetto presentato assolvga completamente a questi requisiti. Ci sembra, anzi, anche troppo pesante, con un eccessivo numero di articoli: cosa che riteniamo renderà difficile la sua discussione in Assemblea. Alcuni articoli sono addirittura pleonastici, proprio perchè si è rinunciato a dare un taglio di legge-quadro. Mancando questo, si sente la necessità di una navigazione tra scoglio e scoglio, tanto che, come Club alpino, suggerirei di scorporare, ove possibile, l'argomento dell'impatto ambientale. Sono d'accordo con Stringher che è un tema importantissimo; ma, da un lato esso non è trattato con la dovuta attenzione o, comunque, con quella attenzione che un argomento del genere, così rivoluzionario, richiederebbe; dall'altro, proprio per il suo significato rivoluzionario, in Assemblea provocherebbe obiezioni a non finire. Sia chiaro che non siamo contrari; siamo disponibili per lavorare con chi si vuol occupare dell'argomento. Ma se questo qualcuno si occupa di un argomento più vasto dei Parchi nazionali, riteniamo che per fare troppo, alla fine non si faccia nulla.

Ciò detto in linea generale, vorrei soffermarmi soltanto su un aspetto particolare che non è stato affrontato dai colleghi: quello contenuto negli articoli 16 e 24. Nella formulazione attuale si parla di affidare al Corpo forestale dello Stato la difesa dei parchi nazionali. Noi abbiamo seri dubbi sulla opportunità di questa scelta per due ordini di motivi. In primo luogo siamo dell'avviso che nella creazione dei nuovi parchi nazionali previsti dalla legge rivesta una notevole importanza il fatto di poter assumere delle persone locali, persone, cioè, che vivono sul posto, che fanno parte delle comunità locali. Ha una notevole importanza perchè rappre-

senta una nuova occupazione, un primo segno concreto che il parco nazionale non è nemico delle popolazioni ma amico e, addirittura, veicolo di occupazione. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che esiste un legame immediato tra Ente parco e popolazioni locali. Conseguentemente, le guardie scelte fra la gente del luogo diventano in certo qual senso anche un veicolo d'informazione fra parco e popolazione, contribuiscono sicuramente a rompere certe barriere di diffidenza, certi pregiudizi che le popolazioni locali possono avere nei confronti del parco. Sono persone che verranno istruite, ovviamente, a fare le guardie del parco e verrà inoltre spiegata l'importanza di certe scelte e la loro logica economica nel medio e lungo termine.

L'arrivo invece di guardie forestali esterne — come per esempio per il Pollino, dove vengono dal Veneto, dal Piemonte, dalla Lombardia — che si impiantano in un territorio a difesa della nuova normativa, probabilmente vengono viste dalle popolazioni locali come una specie di ulteriori colonizzatori. Siamo perciò contrari all'utilizzo di guardie esterne alla gente del posto.

L'altro aspetto che ci pare negativo — e che è collegato al primo — è che in questo modo il direttore del parco si verrebbe a trovare veramente con le mani legate ove la sua posizione non coincidesse perfettamente con quella dell'Amministrazione forestale e, dunque, con la direzione delle guardie forestali, le quali dipendono gerarchicamente non dal direttore del parco ma dall'autorità del corpo forestale.

Come rappresentante del Club alpino non intendo entrare nel campo dei parchi marini, sebbene mi sembra, anche in questo caso, che la proposta di legge governativa sia articolata in modo migliore rispetto a quella attualmente all'esame.

PRESIDENTE. Grazie.

GIULIANO. Pur non avendo partecipato alla stesura del documento unitario presentato alla Commissione dai colleghi che mi hanno preceduto, a nome della Federazione nazionale «Pro Natura», dichiaro che siamo completamente d'accordo con quanto è stato

detto fino ad ora. Anche per noi l'augurio più grande è che finalmente i tempi siano maturi e ci sia la volontà politica affinché questa legge possa presto esaurire il suo *iter* positivamente. Ricordiamo, infatti che già nel marzo del 1973 fummo ascoltati da questa stessa Commissione, con lo stesso oggetto all'ordine del giorno e, purtroppo, da allora non si è fatto nulla in senso positivo per dotare il nostro paese di una legge che appare indispensabile.

Abbiamo già avuto occasione di far conoscere il nostro parere, con lettere e documenti, al senatore Melandri, ai membri della Sottocommissione senatoriale che hanno fatto visita al parco del Gran Paradiso, e al sottosegretario Fabbri. L'odierna audizione ci consente di portare all'attenzione dei membri della Commissione agricoltura del Senato le nostre istanze che, oltre, che soffermarsi sulla questione della legge-quadro, riguardano anche la preoccupante situazione in cui versa il parco nazionale del Gran Paradiso. Riteniamo che la legge-quadro, pur essendo interessante come iniziativa legislativa, non può risolvere da sola i problemi conseguenti al fatto che i compiti e le finalità della conservazione dell'ambiente sono molto complessi ed impegnativi e tali quindi, da necessitare di un qualcosa di diverso da una legge che riguardi solamente i territori protetti.

L'istanza di promuovere una seria e attenta politica sul territorio nazionale, per quanto riguarda i beni ambientali, ci pare peraltro soltanto sfiorata con l'introduzione della normativa sull'impatto ambientale che, tuttavia, non può da sola essere sufficiente a risolvere una corretta pianificazione territoriale. In questo ci associamo ai colleghi che ci hanno preceduto; questo problema particolare, importante e nuovo dovrà senz'altro essere affrontato in una sede adeguata e non associato ad una legge sui parchi. È certo che il nostro paese deve cominciare a muoversi in questa direzione e la legge sui parchi può essere il primo passo; ma non va lasciata sola: deve essere coordinata con il settore dell'urbanistica che nel nostro paese si basa ancora su una legge che, sia pure modificata recentemente, risale a diversi anni fa.

Siamo anche noi d'accordo sulla irrinun-

ciabile esigenza di un momento centrale di indirizzo per quanto riguarda i parchi, e quindi siamo perfettamente d'accordo sul fatto che i parchi nazionali debbano rimanere di competenza statale, al di là di qualsiasi rivendicazione degli enti locali e di Regioni più o meno autonome, in quanto riteniamo che questi territori, per la loro vastità, preziosità scientifica e culturale siano un patrimonio della nazione e non soltanto delle regioni su cui insistono.

L'esperienza tra l'altro dimostra che la presente vertenza tra le amministrazioni locali e l'amministrazione centrale in materia di ambiente non ha ragione di esistere, in quanto Regioni che hanno voluto hanno in questo periodo saputo dotarsi di piani regionali dei parchi abbastanza efficaci, e stanno lavorando in questo senso in perfetto parallelismo con la presenza di parchi nazionali. Io vengo dal Piemonte, e l'esempio di questa Regione credo sia uno di quelli che più sovente viene citata a questo proposito. Se invece pensiamo (devo qui sottolineare una punta polemica) alla regione Val d'Aosta, la quale invoca giurisdizione sul Parco del Gran Paradiso, vediamo che questa Regione non è stata capace di tutelare il proprio territorio, che pure presenta degli ambienti, dalle caratteristiche uniche, preziosissime, e ha invece lasciato mano libera alle speculazioni nelle valli di Cervinia, Courmayeur e via dicendo.

Questo non toglie che bisogna cercare anche a livello locale un maggior dialogo, un miglior rapporto con quelle popolazioni; però bisogna fare in questo senso molta attenzione e non cedere alle argomentazioni pseudoeconomicistiche, che non sono altro che dei comodi paraventi per giustificare le manovre speculative, che già nel passato hanno intaccato territori particolarmente interessanti. Anche noi abbiamo aderito alla campagna lanciata a Camerino per il raggiungimento del 10 per cento di tutela della superficie nazionale, quindi ci auguriamo che questa legge quadro di cui si sta discutendo possa rappresentare un primo passo in questo senso e possa assommarsi all'operato di Regioni che hanno in questo campo già fatto qualcosa, come ad esempio il Piemonte.

Per quanto riguarda l'articolato, non credo

sia adesso possibile entrare nel merito. Lascieremo anche noi una memoria, dove sono indicate le nostre principali preoccupazioni.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Walter Giuliano.

I senatori che intendono porre domande ai nostri ospiti ne hanno facoltà.

MELANDRI. Sono contento di trovare qui una possibilità di chiarimento di alcune situazioni. Naturalmente mi riservo di guardare con più attenzione le memorie consegnate. Le leggi si fanno per iscritto, e quando ci sono tanti scritti è importante averli.

La prima questione riguarda l'articolo 3: l'obiezione che più di frequente viene mossa dalle organizzazioni è di natura sostanzialmente politica, non di merito; un problema, cioè, di appesantimento della legge, di maggiori difficoltà che la legge incontrerebbe nel suo iter di approvazione, e non una obiezione di merito. Mi limiterò ad osservare che gli Stati Uniti ne dispongono da dodici anni, la Francia da cinque anni e tutti gli altri paesi ormai da parecchio tempo.

La seconda questione riguarda la classificazione. In proposito vi è un solo articolo, il quale si limita ad elencare in un comma le caratteristiche dell'area protetta e, in un comma successivo, quelle del parco nazionale. Chiedo dunque: anche questo può essere ambiguo ed equivoco nella terminologia della legge? Tutto il resto infatti, cioè le decine di tipologie che riguardano soprattutto le riserve, è rinviato all'opera del Consiglio nazionale.

Un punto fondamentale è la differenziazione della intensità di tutela tra parchi nazionali e parchi regionali. La questione è stata sollevata soprattutto dall'avvocato Cassola. Questo schema — ma mi sembra anche lo schema governativo — tende sostanzialmente a dare una impostazione unitaria al discorso della tutela, sia nazionale, sia regionale; non fa cioè una sostanziale, e radicale differenziazione tra la protezione che si esige per zone di carattere regionale e quella che si esige per zone di carattere nazionale. È un concetto che in modo particolare è stato ribadito dalla Commissione affari costituzionali e dal-

la Commissione parlamentare per le questioni regionali, ed è stato introdotto.

La domanda è questa: se veramente sia opportuno, in questo nostro paese, una volta che siamo tutti d'accordo che alle Regioni vanno, grosso modo, i sette decimi dell'impegno per la tutela del territorio, porre dei parametri di minore intensità di tutela per le zone di carattere regionale in rapporto a quello di carattere nazionale. Posso capire che quelle a carattere nazionale hanno una fisionomia diversa in rapporto alle altre, però, pur facendo questa qualificazione, la mia convinzione tende a dare di questa materia una impostazione sostanzialmente unitaria, proprio in quel quadro di collaborazione fra Stato e Regioni che non può vedere in partenza una distinzione netta di gradi di intensità e di tutela, per non creare un campo di serie A ed uno di serie B, a mio avviso, nell'attuale struttura istituzionale da dare alla tutela del territorio.

Per quanto riguarda le riserve, ho il dovere di fornire un chiarimento, però facendo un'osservazione preliminare. Avete visto che nell'articolo che trasferisce un gruppo di riserve non c'è un loro elenco specifico, e ciò non perchè non sia stato previsto, ma perchè l'articolo intende dare una indicazione. La ragione di questi due articoli è che io stesso non saprei al momento quantificare quante di queste riserve meritano di rientrare in questo gruppo. È cioè giusto che rimanga statale ciò che ha un particolare rilievo dal punto di vista della sperimentazione e della ricerca, mentre è giusto che ritorni alle Regioni quello che è di normale gestione anche per quanto riguarda questo settore. E allora la logica di questi articoli è quella secondo cui il trasferimento viene fatto per quel solo gruppo di riserve che hanno queste caratteristiche di alto interesse dal punto di vista della sperimentazione e della ricerca, ragione per cui devono continuare a rimanere nelle mani dello Stato. Tutto il resto deve essere passato nelle mani del naturale destinatario, che non può che essere la Regione.

Vorrei così attenuare le preoccupazioni delle Associazioni qui rappresentate, nel senso di dare atto che su questo problema delle riserve sono profondamente convinto che es-

se debbano rimanere nelle mani dello Stato, però quando abbiano queste caratteristiche.

Per quanto riguarda il discorso del parere vincolante o meno del Consiglio nazionale, mi auguro di trovare nella memoria un dettaglio di questo discorso che, detto in generale, per me non ha un riferimento preciso. Bisogna vedere esattamente a che punto noi intendiamo introdurre un potere vincolante del Consiglio nazionale, e anche quanto potere. Non si può fare del Consiglio nazionale, un organo ad un tempo consultivo e dispositivo. Se vogliamo prendere la strada dell'organo consultivo e propositivo, prendiamola pure: che ci possano essere casi assolutamente particolari, nei quali il parere del Consiglio nazionale è vincolante, io non lo escluderei, ma vorrei che ciò non diventasse una norma di carattere generale, altrimenti cambieremmo la natura del provvedimento.

È stata poi fatta un'obiezione per quel che riguarda la differenziazione di normative tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. Io faccio solo una domanda che è una sottolineatura; gli statuti delle Regioni ordinarie sono leggi costituzionali, non si può non tener conto di questo e del fatto che negli statuti delle Regioni a statuto speciale sono comprese dilatazioni di competenze di carattere sicuramente particolare, e in ogni caso più particolare di quello che non sia previsto da un decreto presidenziale quale il n. 616 o la legge n. 382, ma sempre da leggi che non hanno la dignità di leggi costituzionali. Nel caso del Trentino-Alto Adige si tratta addirittura di accordi internazionali sui quali, evidentemente, per ovvie ragioni, non vi è neppure lontanamente da pensare che noi possiamo entrare con una legge ordinaria, sia pure della dignità della legge-quadro. Ecco, questo discorso del non tener conto di questo problema in nome di un concetto — che è pur giusto — che rimane territorio nazionale da rivendicare anche nei confronti di una Regione a statuto speciale è cosa certamente giusta, ma in un ambito che noi non abbiamo l'autorità nè il potere di cambiare, neppure in via parlamentare, per cui dovremmo aprire tutta una serie di questioni che non è possibile ora prevedere.

È stato molto sottolineato da parte dell'av-

vocato Cassola il discorso dell'equilibrio di rapporti tra Stato e Regioni. La filosofia che lo regge è che noi dobbiamo a questo punto delimitare un'area di interesse nazionale, lasciando tutto il resto alle Regioni.

Torno a ribadire che a me pareva giusto continuare a mantenere aperto in questa legge quadro il problema dei rapporti tra Stato e Regioni; lasciando poi all'ampia possibilità di intervento delle Regioni, allo stesso livello di dignità, e quindi con la stessa graduazione di intensità di vincolo, il discorso delle zone protette di carattere locale, oltre a lasciare alla legislazione regionale di delimitarne le caratteristiche per quanto riguarda le eventuali riserve e parchi locali.

Anche per quanto riguarda le norme ritenute equivoche mi appellerei all'onere della prova. Chi legge questo testo per la prima volta lo deve trovare chiaro. Quindi vi pregherei di dire quanto è necessario chiarire con assoluta minuteria, proprio in maniera calligrafica dove ci siano concetti o parole che non rispondono completamente a questa esigenza di comprensione, cosa che ritengo fondamentale per una legge. È però anche vero che il testo risulta alquanto pesante. A questo proposito occorre tener conto che almeno dieci articoli del disegno di legge n. 711 sono stati divisi ciascuno in altri quattro o cinque articoli, per cui questi sono ora aumentati di numero, ma la sostanza è sempre quella. Certamente sono stati aggiunti dieci o quindici articoli per la normativa regionale e per quel discorso, che non condividete, in ordine alla dilatazione del problema, articoli cioè che aggiungono altre materie. Tenuto però conto che i disegni di legge esaminati erano quattro, e che era necessario fare un raccordo dei testi e delle indicazioni in esse contenute, mi sembra che questo, tutto sommato, sia stato fatto.

Circa il Corpo forestale dello Stato, formulo una precisa domanda. Mi pare che la vostra contrarietà si riferisce più all'utilizzo: quasi obbligatorio da parte degli Enti di norme previste per il Corpo che non per la qualificazione in senso di polizia ecologica generale del corpo stesso. Due sono i problemi: uno l'articolo 16, l'altro è l'articolo 24.

L'articolo 16 qualifica il Corpo come polizia ecologica generale. Sono convinto che dobbiamo dare una destinazione e creare una struttura di carattere generale per tutto il paese, in materia; e questa struttura l'abbiamo individuata nel Corpo forestale dello Stato. Posso, invece, essere d'accordo con le osservazioni dell'avvocato Pinelli a proposito della vigilanza sui parchi che, probabilmente, attraverso il Corpo locale di vigilanza e controllo è meno di rottura di quello che non sarebbe la introduzione di un corpo estraneo. Sulla seconda obiezione, invece, e cioè che in quel modo potrebbe crearsi una discrepanza tra Direttore del parco e autorità di vigilanza, direi che il problema — se fosse solo questo — potrebbe essere agevolmente superato attraverso lo strumento ordinario che bisogna prevedere, in casi come questo: un sistema, cioè, di convenzionamento, che metta quella parte del corpo a disposizione dell'Ente, alle dipendenze della Regione; perché dovremmo arrivare a questa conclusione, ovvero all'utilizzo da parte delle Regioni del Corpo forestale dello Stato. Ed è chiaro che a quel punto, il responsabile della vigilanza sarà tenuto ad osservare le direttive della Direzione del parco. Fra l'altro una impostazione del genere ha un altro aspetto positivo — che in qualche modo può bilanciare lo svantaggio, diciamo così, di avere un corpo estraneo anziché guardie locali — rappresentato dal fatto che il Corpo forestale dello Stato non sarebbe a carico del parco per quanto attiene alla intera funzione di vigilanza. Cosa questa non da poco, se pensiamo ai problemi finanziari che hanno ed avranno i nostri parchi.

Per quanto attiene alle riserve marine, devo osservare che francamente anche a me è parso che questo capitolo sia particolarmente confusionario ed addirittura capovolto nel suo significato, uno dei meno chiari che siano stati scritti.

Al riguardo, anzi, chiederei — in particolare all'avvocato Pinelli — quali siano le norme da lui considerate importanti per integrare il testo e quali, invece, possono essere trascurate. Chiederei di entrare anche nel merito del capitolo, con questa osservazione ulteriore che, in pratica, è un'altra domanda. Il

Ministero della marina mercantile intende scorporare questa parte per inserirla in un altro provvedimento. Anzi, lo stesso Ministro ha manifestato questa che per ora è una pura ipotesi. Vorrei sapere qual è il vostro pensiero sull'argomento, in quanto è importante sapere il vostro punto di vista a proposito di una sostanziale divisione del problema delle riserve marine in rapporto a tutte le altre riserve e relative discipline che trovano in questa legge una impostazione.

ZAVATTINI. Ci aspettavamo che negli interventi dei nostri ospiti si affrontassero di più i problemi tecnico-scientifici del tema che abbiamo di fronte. Invece, l'esposizione è stata più squisitamente politica. Il che non è male, intendiamoci, non voglio criticare affatto; ma avremmo anche bisogno di apporti di carattere tecnico-scientifico...

MELANDRI. Sono contenuti nel documento unitario consegnato alla Presidenza.

ZAVATTINI. Ci saranno in quella memoria; ma nella esposizione non se n'è avuta traccia. Ad ogni modo, partendo dal presupposto che il soggetto è la natura e la sua conservazione e che, con essa, deve essere conservata e garantita anche la presenza dell'uomo, più che una domanda vorrei porre un tema: posto il fatto che la conservazione non è necessariamente in contrasto con lo sviluppo anche produttivo quale potrebbe essere il rapporto, tra le popolazioni locali, le loro istituzioni, le loro aggregazioni e quest'area che vogliamo preservare e conservare?

Come ricercare un raccordo in modo che le due esigenze non siano in conflitto permanente, tanto più che lo stesso parco nazionale non significa assolutamente esproprio dei diritti e doveri delle popolazioni sul territorio.

Il problema, perciò, è da chiarire bene in quanto proprio da qui discendono tutte le forme di gestione e tutte le strutture politico-istituzionali che devono sovrintendere. Ed è il tema basilare e fondamentale da noi più volte ripreso in sede di Sottocommissione e di Commissione, che mi porta anche a considerare un altro fatto, già adombrato nella

discussione di stamane: la competenza non può essere di un solo Ministero proprio perchè — come è stato detto — il Dicastero dell'agricoltura sovrintende in particolare agli aspetti produttivi. Bisogna perciò, anche sotto questo punto di vista, riuscire ad indicare un punto di riferimento, di coordinamento di tutta la materia, tenendo presente che alla base di tutto vanno le istituzioni giuridiche esistenti a livello costituzionale e, soprattutto, i diritti ed i doveri delle popolazioni del posto. E questo proprio per evitare che si realizzi quello che nessuno vorrebbe: e cioè, di fatto, l'esproprio dei diritti delle popolazioni esistenti su quel territorio che vogliamo conservare.

LAZZARI. Dal momento che il senatore Melandri, relatore sui disegni di legge-quadro sui parchi, ha in pratica abbracciato tutti i temi in discussione, mi limiterò a porre due sole domande. Con la prima vorrei sapere se anche i nostri ospiti sono del parere che uno dei motivi per cui la Commissione ha allargato il tema specifico — spostandosi sull'impatto dell'ambiente — vada ricercato proprio nella mancanza, o quando meno in quella che è una carenza generale di una normativa sulla tutela del territorio.

La seconda domanda riguarda un tema specifico trattato dell'avvocato Cassola. L'avvocato ha insistito molto sul rapporto Regioni-Stato. Parla, addirittura, di una norma che sciolga questi nodi conflittuali. Forse l'avvocato vuol intendere una norma che crei i presupposti per una soluzione equilibrata. La legge deve creare i presupposti per un equilibrio nuovo, più avanzato, non può sciogliere definitivamente questi nodi conflittuali che sono poi conflitti di potere reale e naturalmente coinvolgono tutta la struttura dello Stato.

PRESIDENTE. Vorrei fare una domanda sempre riferita a questo tema del rapporto Stato-Regioni. Se ho ben capito l'orientamento delle vostre associazioni, la salvaguardia della natura, se deve essere efficace, deve essere attuata dallo Stato. Soprattutto se si va verso una definizione quadro della materia da determinare con legge, il

soggetto deve essere lo Stato; non ho però ben capito se il soggetto-Stato debba intendersi nelle sue articolazioni decentrate. Sarebbe più preciso poter dire che la salvaguardia della natura compete allo Stato e alle Regioni, visto che entrambi questi due poteri hanno compiti legislativi, tenendo presente che sarà difficile pensare di spartire la realtà del Paese. Se si vuole andare alla ricerca di un rapporto costruttivo tra Stato e Regioni, bisogna che entrambi questi soggetti siano chiamati in campo attraverso le forme che sono indicate nel testo unificato che ha illustrato, per alcuni aspetti, il relatore senatore Melandri, altrimenti c'è il rischio che lieviti una sostanza rivendicativa da parte delle regioni e degli enti locali.

Sarà forse difficile pensare di guadagnare il consenso di quei rappresentanti degli enti locali che non hanno poteri di legislazione, come i comuni. Sarà difficile pensare di recuperare le stesse Regioni se queste sono chiamate ad osservare vincoli di carattere generale che vengono fissati unicamente dallo Stato. Il timore dei vincoli è un timore che abbiamo maggiormente avvertito nel corso di questo dibattito sulla legge-quadro per i parchi.

Mi è parso opportuno sollevare questo problema perchè ha delle connotazioni politiche cioè investe i rapporti tra Stato e Regioni e, più in generale, i rapporti dei vari soggetti dello Stato nelle sue diverse articolazioni per porsi a difesa e a tutela della natura.

Questo è un problema certo di difficile soluzione ma proprio perchè difficile bisogna trovare quelle strade che ci permettano di giungere ad una soluzione che risponda alle finalità della legge.

Questo problema, che è uno dei maggiori, può chiamare in causa anche alcuni altri aspetti che ho sentito, come ad esempio, quello relativo al soggetto di riferimento: il Ministero dell'agricoltura o, invece, come voi sostenete, la Presidenza del Consiglio dei ministri. Voi dite di non essere favorevoli ad una eventuale indicazione di un ufficio speciale, e di pensare invece ad una Direzione generale. Mi sembra giusto di non arrivare ad un ufficio di carattere speciale, perchè la specialità, si sa, potrebbe avere poca durata,

mentre invece il problema è quello di una statale direzione a livello nazionale. Anche qui il discorso è aperto. Il dire che il Ministero dell'agricoltura deve interessarsi solo di produzione e non di conservazione, implica delle opzioni politiche di non poco rilievo.

MIRAGLIA. Nell'ascoltare le relazioni degli illustri invitati ho avuto l'impressione che nelle loro esposizioni si sia partiti da una valutazione pessimistica dell'operato dell'uomo e quindi quasi dal desiderio di voler cancellare un processo storico così come si è determinato. Pertanto i compiti di difesa vengono delegati allo Stato, uno Stato che dovrebbe difendere l'esistente, cioè dovrebbe proteggere queste aree, secondo metodi di tipo poliziesco. Questa è l'impressione che ne ho tratto. A fronte di tutto ciò come si giudica il fatto che in molte di queste aree protette di competenza statale ci sono stati assalti di natura speculativa molto gravi? Mentre da parte delle Regioni abbiamo notato interventi legislativi positivi, come ad esempio da parte della regione Piemonte. Nelle relazioni non ho sentito privilegiare il rapporto con le popolazioni locali. Oltre alla protezione e conservazione della natura, è importante che il parco viva. È su questo aspetto che vorrei una risposta.

FABBR I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche io vorrei porre ai nostri interlocutori una domanda molto precisa che riguarda il sostegno finanziario per la politica di protezione della natura. Ho letto rapidamente il vostro appunto: voi giudicate incongrua la spesa formulata nel testo unificato e siete contrari, almeno così ho capito, all'idea del Fondo nazionale per la protezione della natura. Per proteggere la natura ci possono essere tante fonti di finanziamento, però c'è il rischio che poi non ce ne sia nessuno, che si dipenda da una legge o da quello che fa una Regione o un'altra. Vi domando se anche qui siamo di fronte ad un vostro rifiuto per l'esiguità oppure è un rifiuto di principio all'istituzione di un fondo nazionale per la protezione della natura. Questo fondo dovrebbe essere una costante su cui fare riferimento per reperire danaro suffi-

9^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (11 novembre 1981)

ciente per una politica di protezione della natura.

La seconda domanda è ancora più concreta. Non pretendo che rispondiate oggi. Secondo la vostra esperienza di associazioni in questo settore, quale è una esigenza realistica, non utopistica, di fabbisogno finanziario per i prossimi anni per fare una decente politica di conservazione della natura, tenendo conto che oggi l'erogazione finanziaria pubblica per i parchi è di sette miliardi per le Regioni e sette miliardi per lo Stato? Non so come poi abbiano speso i fondi le Regioni, ma anche questo cercheremo di capirlo meglio senza fare il processo a nessuno; sarebbe opportuno capire quanto è stato utilizzato e quanto è mancato alle Regioni. Quattordici miliardi indubbiamente sono pochi. Siete in grado di dare delle indicazioni precise adesso o vi riservate di farci pervenire un appunto su questi temi?

Torno a ribadire che è molto meglio avere una sicurezza finanziaria e quindi una costante nel bilancio dello Stato in modo che chi opera in questo settore oltre che affidarsi alle leggi attuali, possa far fronte alle attività normali dei parchi.

CASSOLA. Volevo chiedere a mia volta un chiarimento in ordine all'aspetto finanziario della legge. Questo fondo di cui si parla non è chiaro da chi debba essere finanziato. La nostra posizione nasce anche da questa coscienza.

MELANDRI. L'idea era di legare il fondo ad una percentuale delle entrate dello Stato: non di fare una nuova imposta per la tutela dell'ambiente, ma di utilizzare le aliquote fisse in percentuale per una certa attività. Nella fantasia e nella emotività avevo indicato il discorso delle materie inquinanti e dicevo che una percentuale delle entrate erariali viene destinata alla tutela dell'ambiente. La dilatazione dell'utilizzo delle materie inquinanti richiede un aumento costante in relazione all'aumento costante dell'utilizzo di materie inquinanti. Quindi legavo due fatti psicologicamente contrapposti ad un unico discorso. Abbiamo allo studio al Ministero del tesoro, da parte della Ragione-

ria generale, un tentativo di elaborazione articolata di queste norme. La domanda del sottosegretario è se questa idea della costante del Fondo nazionale sia di per sé ostica o se invece non si presenti abbastanza suggestiva. Quanto poi al rilievo dell'esiguità dei fondi, fino al 1987 sono previsti 55 miliardi nella «legge quadrifoglio».

C'è un aumento nella dotazione di un fondo del Ministero della marina mercantile per le riserve marine, ma si tratta comunque di cifre praticamente incostituenti per i tempi che corrono. Vi chiedo se non riteniate opportuno di assumere in proposito una posizione di battaglia.

TALASSI GIORGI. Ho ascoltato attentamente le relazioni dei nostri ospiti e vorrei fare una considerazione sulla quale chiedo una loro valutazione. Questa nostra indagine conoscitiva avviene dopo alcuni sopralluoghi da noi effettuati. A me sembra di aver colto in questi sopralluoghi in tutto il paese, negli incontri avuti con le forze sociali e politiche e anche con le popolazioni un'accentuata sensibilità tra i cittadini, come tra gli amministratori, sul problema del bene ambiente; sensibilità che si è accresciuta con gli anni e anche alla luce del degrado verificatosi nel corso dei decenni, sensibilità verso la natura vista come un bene da tutelare, ma in una visione dinamica, un bene da difendere che abbia al centro l'uomo e, soprattutto per quanto riguarda certe zone, la sua permanenza, nella collina, nella montagna, e non la cacciata, come è avvenuto spesso: cacciata che ha determinato poi il degrado della natura e dell'ambiente. Vorrei sapere se questa mia sensazione può essere o no condivisa, perchè, se è condivisa, allora si pone un problema, e cioè che la protezione della natura — e anche la legge-quadro sulla quale stiamo discutendo e sulla quale non ci sono opinioni fondamentalmente diverse — non può prescindere da una consapevolezza e da una partecipazione in primo luogo da parte di chi vive in questo ambiente. In assenza di tale consapevole partecipazione, anche da un punto di vista gestionale e della programmazione, qualsiasi cosa non potrebbe che essere vista come una coercizione. Questo è un pro-

blema che sentiamo molto. Conseguentemente, da questa considerazione discendono anche la struttura che devono avere i parchi, le forme di gestione e, quindi, i poteri che tali strutture devono avere; esse, appunto, non devono più essere viste come un qualcosa che si sovrappone a una realtà ambientale regionale o interregionale, ma come un qualcosa che collima e non è in contrapposizione con queste realtà. Questo è uno dei nodi di fondo che dobbiamo sciogliere se vogliamo che la legge possa essere in concreto applicata. Ho sentito da parte di uno dei nostri interlocutori dare un giudizio (forse una frase che gli è scappata): ho sentito parlare di forme di regionalismo esasperato o eversore. Siamo qui soprattutto per ascoltare, ma, se partiamo così, partiamo male, nel senso che dovremmo tutti porci come obiettivo anche l'eliminazione di quei conflitti che ancora esistono, e abbiamo visto quanto dannosi siano stati, dei conflitti di competenza, dei vincoli spesso imposti. E allora concludo con una domanda: quando si parla di interesse nazionale della natura, perchè questo interesse deve essere vincolato all'attribuzione di competenze solo ad organi centrali dello Stato? Venezia, per esempio, è un bene non solo nazionale, ma universale. Anche un piccolo parco, per le sue peculiarità, le sue qualità, può essere un bene nazionale o mondiale, ma perchè, se ha queste caratteristiche, dovrebbe essere affidato solo a un organo centrale dello Stato? Quando parliamo di Regioni, di enti locali, li consideriamo Stato o qualcos'altro di diverso?

PINELLI. Non sono stato io a pronunciare quella frase citata dalla senatrice Tassari. Sta di fatto che esiste un ottimismo utopistico ed esiste un realismo storico, dell'uomo concreto che vive in una società concreta, condizionato da modelli anche imposti. Si può parlare dell'uomo svedese o dell'uomo italiano, che sono il frutto di situazioni culturali diverse. È con la nostra realtà che dobbiamo misurarci concretamente. Purtroppo bisogna dire che stiamo parlando della difesa e della protezione di quel poco che rimane dell'ambiente naturale; siamo di fronte a un malato in agonia. E forse in que-

sto senso è necessario affidarsi al massimo chirurgo.

Purtroppo la difesa della natura da parte della popolazione locale è stata attuata solo in casi molto rari, e ciò per motivi che non nascono da insensibilità, ma da modelli di sviluppo imposti alle popolazioni locali e che sono diventati parte del loro patrimonio attuale. Da qui nasce una certa diffidenza, ma certamente noi non vogliamo escludere le popolazioni locali o le Regioni dal governo dei parchi naturali, da un interesse per i parchi naturali; anzi è certo che occorre agganciare le popolazioni locali ai problemi del parco. Ma nella realtà storica in cui viviamo le popolazioni locali tendono a riferirsi a modelli di sviluppo che sono in contrasto con la protezione della natura, forse anche perchè distratte da modelli nell'immediato più remunerativi, da una visione insomma più restrittiva.

E nel progetto di legge quadro in esame — che è la sintesi di vari progetti — si pone il problema del rapporto tra competenze dello Stato, delle Regioni e delle comunità locali, che hanno un compito autonomo consultivo, tale comunque, sembra, nell'intenzione del legislatore, da far avvicinare le popolazioni ai problemi del parco.

Vorrei aggiungere che nel progetto di legge vi è un problema di linguaggio non chiaro. Mi riferisco al problema dell'ente parco. Nell'articolo 22 la gestione degli enti viene definita chiaramente, ma poi negli articoli successivi fino al 36, invece di ente parco, si parla sempre di organismi di gestione del parco, un termine vago che non vorremmo precludesse a possibili ritirate sulla normativa definita all'articolo 22.

Un'altro dubbio riguarda l'articolo 80, dove si dice: «Sono abrogati gli articoli della legge istitutiva...». Questi puntini possono significare molte cose, anche la fine dello stesso parco. Queste aperture a possibili peggioramenti della legge ci preoccupano.

**Presidenza
del Vice Presidente ZAVATTINI**

STRINGHER. Mi sembra che i quesiti posti dal senatore Melandri si riferiscano a

quello che ho detto e quindi penso spetti a me rispondere. Per quanto riguarda la nostra osservazione circa la norma che riguarda l'impatto ambientale, noi siamo convinti dell'opportunità che si introduca in Italia questo strumento; siamo convinti dell'opportunità tattica di inserire questa materia, che avrà delle enormi ripercussioni, in questo disegno di legge che a nostro avviso ha dei limiti ben determinati. Per quanto riguarda la terminologia noi pensiamo che tutta la materia debba essere affidata al Consiglio nazionale. Non sono questioni da associazioni protezionistiche nè da assemblea legislativa, sono questioni tecniche. Si tratta di valutare la classificazione adottata internazionalmente, vedere se è adattabile da noi e, provvisoriamente, in attesa che il Consiglio nazionale definisca queste cose con i criteri che speriamo siano saggi, adottare la denominazione di aree protette per ogni specie, specificando semplicemente l'ordinata istituzionale, cioè se l'area protetta la fa lo Stato sarà area protetta di Stato, se la fa la Regione, sarà area protetta della Regione. Nel testo si parla in termini non chiari. Si parla di riserve nazionali, di parchi nazionali. Questa terminologia, sono sicuro, con un po' di buona volontà, si riesce ad individuarla. Saremmo comunque dell'avviso di rinviare tutta la terminologia, adottando per ora semplicemente il termine di area protetta.

Per quanto riguarda il grado di protezione si dovrà trovare una soluzione per non arricchire il lessico italiano di termini che poi è difficile individuare nella realtà.

Circa la protezione regionale e statale, si fa una legge quadro che stabilisca cosa deve essere osservato nelle aree protette, nei parchi regionali e in qualsiasi area protetta. Nel nostro originario progetto avevamo inserito un articolo che prescriveva delle norme che dovevano essere comunque osservate. In questo modo si eviterebbe di ripetere delle cose che possono essere dette una volta per tutte.

Per quanto riguarda il trasferimento di questi famosi elenchi di zone A alle Regioni, ripeto le nostre riserve. Di massima vanno bene. Non si vede perchè si debba togliere al Corpo forestale uno dei suoi compiti di azione. Il giorno in cui ci dovesse essere il Consi-

glio nazionale operante, esso dovrà anche avere la competenza per dire: questo qui non è adatto, bisogna spostarlo. Sarei dell'avviso di lasciare che nelle riserve di Stato esistenti rimangano i vincoli, non risultando dei motivi per alterarle.

Per quanto concerne il Consiglio nazionale, la cosa è molto più complicata. Abbiamo fatto, nell'appunto che abbiamo dato, alcune osservazioni. Ma dopo questa discussione è chiaro che quel nostro appunto va integrato. In caso di conflitto era prevista una soluzione ad un grado superiore. Non c'era un voto del Consiglio nazionale, ma un parere motivato al quale si poteva opporre eventualmente un altro parere ed era prevista la sede dove questo conflitto poteva essere risolto.

Abbiamo visto che è stato eliminato un comma, quello della pubblicità. Come associazione protezionistica, particolarmente noi di «Italia Nostra», la cui unica arma è l'opinione pubblica, riteniamo che sia assolutamente importante che tutti gli atti dell'Amministrazione, e quindi anche del Consiglio nazionale, abbiano il massimo di pubblicità possibile, con relazioni periodiche al Parlamento. Queste relazioni debbono essere accessibili a tutti in modo che ci sia il controllo dell'opinione pubblica.

Per quanto riguarda il Fondo e i fondi, deve essere ben chiaro: a noi basta che i fondi ci siano. A noi interessa che i programmi siano validi. Quali siano i mezzi per ottenere i fondi a noi interessa fino ad un certo punto.

Per quanto riguarda la misura, le indicazioni che abbiamo avuto sono basate sulle indicazioni che i servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avevano fatto in base ad un loro studio. Questo studio risale a tre anni fa, quindi è probabile che le cifre vadano rivedute.

CASSOLA. Il primo punto che deve essere chiaro è che non intendiamo concettualmente un parco regionale sostanzialmente diverso da un parco nazionale per quanto attiene alla intensità della tutela. Noi pensiamo che l'intensità della tutela deve essere in relazione direttamente con il valore dell'ambiente le cui sorti sono in gioco. È chiaro però che in quei

territori dove questo valore — la preziosità scientifica dei territori stessi — è elevatissimo il nostro auspicio è che la tutela possa essere assicurata dalla massima autorità, cioè dallo Stato, in quanto è lo Stato che ha possibilità potenzialmente maggiori, se non altro dal punto di vista finanziario, di far fronte alle necessarie competenze scientifiche e tecniche. Ed è altrettanto chiaro che non potremmo che rallegrarci se le Regioni riuscissero anch'esse a far fronte a queste maggiori competenze. Questa maggiore o minore intensità di tutela a seconda del valore ambientale del territorio tanto ci pare ovvia che abbiamo criticato una norma, l'articolo 8: proprio perchè si tratta di istituire questi parchi nel territorio italiano, e non nell'Amazzonia, non riusciamo a comprendere quell'articolo 8, che pare introdurre un principio di massima secondo il quale non ci debbono essere nei parchi insediamenti antropici. Questi insediamenti comporteranno ovviamente vincoli differenziati nell'intensità della tutela, ma occorre pur tener conto di questa realtà, sia degli insediamenti e degli abitati umani nei parchi, sia dell'esercizio delle attività umane al loro interno. Noi non vogliamo cacciare l'uomo dal parco, come qualcuno va dicendo, ma un certo tipo di uomo sì, l'uomo speculatore, l'uomo distruttore, l'uomo che mira a fare un uso consumistico della natura, non un uso, per esempio, culturale.

C'è un esempio che ci viene dal parco della Maremma. In tutti gli studi, in tutte le proposte per la zona della Maremma, le varie associazioni ne avevano ravvisato la straordinaria importanza, tanto che ne avevano proposto l'istituzione in parco nazionale. Poi è accaduto che il parco sia fatto dalla regione Toscana, con gestione comunale. E, chiaramente, l'aver concepito quel parco in un quadro di sviluppo un po' ristretto, limitato, qual è l'ambito locale, sta producendo ora i suoi effetti negativi. Un parco nazionale avrebbe avuto ben altre possibilità di dare alla stessa zona, al di là della tutela, maggiori effetti promozionali della stessa economia locale.

Una considerazione sulla necessità di una giusta interpretazione del decreto presidenziale n. 616 del 1977, rispetto a una errata

interpretazione non da parte delle Regioni, ma di alcuni esegeti che hanno dato vita a un certo regionalismo esasperato, ed hanno interpretato il decreto quasi come una legge costituzionale. Ripeto che una visione equilibrata e non conflittuale di questi problemi porta a ritenere che è importante che sia lo Stato che le Regioni operino in piena collaborazione, adottando gli strumenti di tutela adeguati, ed evidentemente — questo va da sè — cercando di mobilitare tutte le altre forze (amministrazioni locali, mondo culturale, opinione pubblica, eccetera) intorno a un progetto di questo genere, che va valutato oltre la passiva tutela dell'ambiente per sottolineare gli aspetti promozionali, culturali ed economici che tali istituzioni — i parchi — possono avere. Abbiamo sottolineato nella nostra memoria che in fondo, se solo fossero stati fatti adeguati sforzi per rendere l'opinione pubblica italiana e le popolazioni locali interessate più consapevoli degli aspetti positivi dei parchi, certo avremmo avuto minori resistenze, diffidenze, contestazioni da parte di popolazioni, di uomini politici e di forze politiche, che forse su questo tema non sono sufficientemente informati e che paventano l'arrivo di vincoli «calati dall'alto», «imposti», come qualcosa di assolutamente negativo.

È chiaro che se si vedesse la conservazione della natura esclusivamente sotto questo aspetto vincolistico, da Stato poliziesco (è stato detto anche questo), saremmo noi i primi a dire che non vi sarebbero molte *chances* di successo. Non è questo però che noi intendiamo quando cerchiamo di sottolineare gli aspetti promozionali, economici, politici, culturali che i parchi possono assicurare.

Corpo forestale dello Stato: noi non abbiamo sostenuto che il Corpo forestale non abbia, di per sè, almeno in gran parte delle sue file, le competenze sufficienti per qualificarsi a questi particolari fini di conservazione della natura. Abbiamo soltanto sottolineato la necessità di creare una amministrazione nuova, che ancora non esiste in Italia, una amministrazione che sia competente nel campo della conservazione ambientale.

Proprio domenica scorsa ho nuovamente visitato il parco del Circeo. Il parco è gestito dalla amministrazione forestale. Sono queste

guardie forestali dei bravissimi giovani animati da grande passione, e non a caso vengono da altre regioni, in particolare dall'Alto Adige. Ciò presenta però due aspetti: il fatto (negativo) che questi bravissimi altoatesini siano stati spostati al Circeo, mentre forse avrebbero potuto essere ottime guardie all'interno del parco dello Stelvio; e quello (positivo) della piena possibilità di riqualificare con estrema facilità la maggior parte di queste guardie, un domani che si creasse in Italia l'auspicato nuovo servizio per la conservazione della natura.

Il Corpo forestale dello Stato, però, è nato ed è vissuto avendo come compiti istituzionali dei fini produttivistici, di cui del resto l'Italia ha bisogno; e non ci pare che la conservazione della natura possa essere fatta rientrare in questo aspetto.

Lo stesso può dirsi per quanto riguarda le riserve marine. La nostra perplessità di fondo a questo proposito è quella che l'amico Stringher ha espresso a proposito della competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in questa materia: una materia sostanzialmente nuova, che sarebbe bene pertanto potesse essere incardinata in un'amministrazione nuova, la quale faccia capo ad una sede istituzionale, quale per esempio la Presidenza del Consiglio. Ciò vale soprattutto per le riserve marine, per le quali, più ancora che nel caso della amministrazione forestale, manca totalmente non solo la competenza, ma proprio una tradizione in campo conservazionistico. La Marina mercantile, che nel disegno di legge praticamente resta arbitra di tutta la materia, in pratica non ha tradizioni in questo campo: non ha competenza, dovrebbe crearsela *ex novo*.

Per concludere, vorrei confutare una affermazione che ci è stata erroneamente attribuita: noi non abbiamo mai detto che la conservazione della natura per essere efficace deve essere affidata allo Stato. Certo, noi riteniamo che in linea astratta ampliare le possibilità di intervento, aumentare cioè i soggetti affiancati allo Stato, le Regioni e gli enti locali minori. . .

TALASSI GIORGI. Ma le Regioni sono o no Stato? A sentir lei, sembrerebbe di no!

CASSOLA. Certamente. Abbiamo anzi sottolineato prima che quando abbiamo chiesto un minimo di protezione nazionale del 10 per cento, abbiamo pensato principalmente ad una responsabilità che investa le Regioni. Sono d'accordo con il disegno di legge che i territori sui quali istituire possibili parchi nazionali sono soltanto quelli elencati (e forse qualcuno di più, se vogliamo...), ma non più di questo: quel famoso tre per cento del territorio nazionale, per il quale noi chiediamo che lo Stato si riservi la possibilità di poterlo gestire ai fini della conservazione, senza delegare tutto nelle braccia delle Regioni, che possono sì gestire altrettanto bene, ma possono anche non farlo. E nello stesso tempo chiediamo che lo Stato garantisca alle Regioni, usando questa legge come fonte normativa della potestà legislativa regionale, di poter gestire ai fini della conservazione tutto il resto del territorio, o almeno quel sette per cento la cui salvezza è veramente quasi esclusivamente loro compito.

È un fatto, per esempio, che il Piemonte ha creato venti-venticinque parchi regionali, senza minimamente contestare l'autorità e la esistenza del Parco nazionale del Gran Paradiso, che pure è nel suo territorio. Noi ci auguriamo vivamente che anche le altre Regioni facciano altrettanto. Purtroppo però non è così: si parla tanto di parchi quasi ovunque, ma realizzazioni concrete non ne abbiamo visto molte.

GIULIANO. Pur non essendo stato chiamato personalmente in causa, gradirei intervenire per esaminare ancora una volta la questione dei rapporti tra popolazioni locali e parchi, argomento questo che certamente offre delle indicazioni utilissime per decidere forme e modi di gestione e amministrazione dei parchi stessi. Ribadisco quanto ha detto l'avvocato Cassola: il nostro pessimismo non è tanto verso «l'uomo», quanto verso «questo» uomo; il nostro scetticismo si rivolge quindi nei confronti delle popolazioni locali. Nonostante sia stato detto che queste hanno assorbito un miglioramento, un salto di qualità educativo nei riguardi dell'ambiente, a nostro giudizio questa educazione naturalistica non è ancora sufficiente, e comunque è ancora tale da poter essere facil-

9^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (11 novembre 1981)

mente manipolata da interessi speculativi più immediati.

È stato fatto riferimento al lavoro di contatto con le popolazioni locali che la Sottocommissione ha giustamente svolto. Intanto, noi vorremmo lamentare che, per quanto riguarda il Parco del Gran Paradiso, è stata sentita solo la componente valdostana, da sempre la più critica e la più agguerrita, decisamente contraria alla esistenza di quel parco. In secondo luogo, non possiamo sapere quali siano state le richieste che le popolazioni locali della Valle d'Aosta hanno rivolto ai membri della Sottocommissione, ma certamente sappiamo cosa quelle popolazioni vogliono:

— il completamento della strada del Niulet;

— il traforo della Galisia per comunicare con la Val d'Isère, dalla parte valdostana del Parco, e farne un comprensorio sciabile;

— progetti edificatori insensati nella Valsavaranche e nel comune di Cogne;

— i progetti sciavi del Colle di Entrel, tra Val di Rohmes e Valsavaranche, nella zona di Orvieille, già sede e residenza estiva del re Vittorio, sul cui territorio di riserva di caccia è sorto il Parco del Gran Paradiso.

Sappiamo che sono queste le richieste delle popolazioni locali e siamo fortemente perplessi che ciò vada a favore di un rapporto corretto tra uomo e natura, tra uomo e ambiente. Siamo anche perplessi sul fatto di ritenere che questi progetti portino effettivi vantaggi alle popolazioni locali e non siano già destinati a finire nelle mani di speculatori che molto spesso vengono da fuori. Queste sono le preoccupazioni che ci assillano in questo rapporto popolazione-parchi.

Con una nota polemica, vorrei dire che noi, come associazione naturalistica che si occupa anche dei problemi delle centrali nucleari, ci auguriamo che la stessa sensibilità e la

stessa premura riservata al contatto con le popolazioni locali per quanto riguarda il territorio e i parchi, venga riservata anche per la dislocazione delle centrali elettronucleari, in cui l'impatto ambientale andrà valutato anche alla luce di quella normativa introdotta nella legge n. 470.

STRINGHER. Per quanto riguarda l'esclusione delle Regioni dalle attività protezionistiche dello Stato, in realtà secondo questa disposizione di legge non accade perchè le Regioni sono presenti in tutti i momenti decisionali. Quindi non sono affatto estromesse, fanno parte integrante della struttura decisionale del parco.

È stato detto che molto spesso le opposizioni ai parchi col tempo si modificano. La primavera scorsa sono andato nel Pollino. Si parlava di istituire il Parco del Pollino. La comunità locale era a favore. Dove invece c'è il fronte unico contrario varrebbe la pena di analizzare se questa opinione è veramente della popolazione o di qualcuno che ha interesse a non produrre delle modificazioni del loro *status quo*.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito a partecipare ai lavori della Commissione e per i loro approfonditi interventi, e dichiaro conclusa l'audizione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, se non si fanno osservazioni, il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE